CAMERA DEI DEPUTATI N. 3257

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CARO, CARMENO, DE SIMONE

Presentata il 13 marzo 1982

Istituzione dell'Università statale degli studi di Foggia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il quadro economico, sociale e culturale della provincia di Foggia entro cui si inseriva, nel 1973, la proposta di istituzione di una università statale a Foggia, avanzata dal gruppo comunista nella sesta legislatura, si è andato sempre più modificando nell'arco di questo decennio.

Il mutamento delle condizioni di quello scenario non presenta aspetti lineari e facilmente leggibili. Siamo in presenza di una complessità e mobilità di elementi che autorizzano a giudizi differenziati.

Non tutto, intanto, è positivo. Permane una difficoltà generale nel settore industriale per la crisi che ha investito gli insediamenti a partecipazione statale. Fenomeni di urbanizzazione, concentratisi nei più importanti comuni della provincia, hanno sguarnito ulteriormente l'area subappenninica, ponendo gravi problemi di equilibrio territoriale e di programmazione economica. Bassa è la qualità del terziario e dei servizi.

La pianificazione urbana e la gestione del territorio sono angustiate da concezioni meramente edilizie e non si collegano all'agricoltura e ad una progrediente vitalità nel settore artigiano, piccolo-industriale, cooperativo.

Si è tuttavia registrato in questi anni, nonostante i ritardi di attuazione, un rinnovamento profondo nelle campagne grazie ai piani di irrigazione. Nel 1985 saranno completate le reti che forniranno acqua a oltre 200 mila ettari del Tavoliere. Una vera rivoluzione economica che investe non solo il settore primario, ma la stessa economia della città, richiedendo una adeguata ristrutturazione delle infra-

strutture e dei servizi, incidendo nel settore agro-industriale, aprendo un nuovo tipo di mercato interno e internazionale.

Un altro polo dello sviluppo si configura nell'area garganica. Il porto di Manfredonia registra già oggi un carico di tonnellaggio, ai fini industriali e commerciali, che colloca questa importante infrastruttura al primo posto dei porti del basso Adriatico.

L'industria chimica dell'ANIC, pur nelle difficoltà in cui versa tutto il settore chimico, nazionale e meridionale, è stato l'elemento dinamico di una ripresa economica che si è legata con l'industria turistica, il cui rilievo si è evidenziato con l'aumento costante delle presenze turistiche e lo sviluppo – spontaneo e non debitamente controllato e organizzato purtroppo – del settore alberghiero e delle infrastrutture di servizio.

Da questi riferimenti schematici si può rapidamente inferire che, a fronte di uno sviluppo integrale, e a volte distorto, emergono potenzialità e bisogni che richiedono un adeguato sostegno tecnico, scientifico e di ricerca.

Il processo di scolarizzazione di massa non ha trovato esito in specializzazioni, competenze nuove; e, per il mancato quadro di certezze economiche e di finalizzazioni tecniche e scientifiche, si è degradato e dequalificato. Manca una organizzazione di riferimento perfino per le sezioni, gli istituti, i laboratori di ricerca che pur operano nella provincia.

L'istituzione dell'università deve essere dunque considerata in una prospettiva di medio-lungo periodo che possa inserirsi ed integrarsi nel movimento stesso del rinnovamento e nella rinascita di una parte importante del Mezzogiorno.

Essa deve essere intesa sia come luogo deputato alla ricerca sia, però, anche come infrastruttura di servizio, a disposizione cioè di una comunità che vuole risolvere i suoi problemi con gli strumenti di conoscenza adeguati ad un progetto non spontaneo né elementare di ripresa.

Recenti indagini hanno dato un supporto statistico per far ritenere la provincia di Foggia un bacino di utenza sufficiente ad alimentare un nuovo insediamento universitario.

Ma tale calcolo non giustificherebbe da solo una nuova istituzione universitaria. Siamo profondamente convinti infatti che l'assetto regionale possa e debba essere considerato un modello primario per convalidare un ateneo a Foggia.

Per questo la nostra proposta di legge fa espresso riferimento all'elemento connettivo territoriale regionale e ai necessari nessi interregionali perché possa pretendere, a tutti i diritti, alla riconferma di Foggia come terzo centro universitario pugliese, così come ripetutamente è stato sottolineato dall'assemblea regionale.

L'articolato della proposta rispecchia questa esigenza (articoli 1 e 2); indica in alcune facoltà scientifiche i collegamenti con i processi di industrializzazione portanti per l'economia provinciale e regionale; nella facoltà di agraria, con i corsi in scienze agrarie, delle preparazioni alimentari, scienze forestali, scienze per la produzione animale, il perno su cui ruota la suscettività economica della zona; nella facoltà di scienze statistiche ed economiche il supporto di base per l'indagine delle risorse e per l'analisi scientifica dell'organizzazione e dell'indirizzo dei fattori produttivi (articolo 3).

Allineata alle nuove disposizioni circa l'organizzazione degli studi universitari, la legge indica nel dipartimento il momento qualificante di aggregazione scientifica (articolo 4), e detta norme relative alla fase transitoria (comitato tecnico-amministrativo e comitato ordinatore: articoli 4-11) e alle disposizioni finanziarie (articolo 13).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università statale degli studi di Foggia.

Alla sua attuazione si provvede con gradualità di intervento, seguendo criteri e operando scelte di riequilibrio territoriale regionale nell'ambito delle Università pugliesi.

Essa è compresa fra quelle previste dal secondo comma, numero 1), dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

L'Università statale degli studi di Foggia può disporre, ai fini della ricerca scientifica e prioritariamente per progetti finalizzati che riguardino lo sviluppo economico della provincia di Foggia, della regione Puglia e di aree di interesse interregionale, di laboratori e centri di ricerca situati anche in località diverse.

Le Università della Puglia possono partecipare, secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, alla costituzione di appositi laboratori o centri di qualificazione e riqualificazione professionale, di ricerca applicata ed assistenza tecnica, quando ciò sia richiesto da specifiche e prioritarie necessità dello sviluppo regionale ed interregionale.

ART. 3.

L'Università statale degli studi di Foggia comprende le seguenti facoltà, da organizzare nell'ambito di dipartimenti, e, in sede di prima applicazione della pre-

sente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) scienze matematiche, fisiche e naturali: con i corsi di laurea in matematica, fisica e chimica;

b) agraria: con i corsi di laurea in scienze agrarie, scienze delle preparazioni alimentari, scienze forestali, scienze per la produzione animale;

c) scienze statistiche ad indirizzo economico.

ART. 4.

L'Università statale degli studi di Foggia si organizza in facoltà e dipartimenti, secondo le modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 5, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore del Ministero suddetto, saranno dettate le disposizioni concernenti l'organizzazione delle facoltà in dipartimenti e il relativo funzionamento.

Nello stesso decreto sarà disciplinato inoltre lo svolgimento delle attività successive al conseguimento della laurea, che dovranno effettuarsi nell'ambito del dipartimento, nonché le modalità per la costituzione di istituti e biblioteche che saranno previsti nell'ambito esclusivo del dipartimento medesimo.

Al dipartimento può essere concessa l'autonomia amministrativa nella gestione dei fondi ad essa assegnati, nel quadro del bilancio dell'Università.

ART. 5.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina del comitato ordinatore e in attesa della costituzione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, saranno emanate dal comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 8, sentito il parere del consiglio regionale universitario, nelle forme e modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi

sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, le proposte di statuto dell'Università di Foggia. Tali proposte devono essere trasmesse al consiglio universitario nazionale entro 6 mesi.

ART. 6.

È istituito il comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi. Esso è formato dai rettori delle Università di Bari, Lecce e Foggia; dai presidi delle relative facoltà. Il comitato viene presieduto dal rettore dell'università di Bari.

Compito del comitato è quello di coordinare le attività delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie della regione.

È istituito altresì il consiglio regionale universitario. Esso è composto da:

a) i membri del comitato regionale di coordinamento;

b) un rappresentante per ogni consiglio di amministrazione dei tre atenei;

c) tre rappresentanti del consiglio regionale pugliese;

d) i rappresentanti delle cinque province pugliesi;

e) un rappresentante rispettivamente dei comuni di Bari, di Lecce e di Foggia.

Per ciò che attiene alle lettere *c*), *d*) ed *e*) deve essere assicurata la partecipazione delle minoranze nella misura di almeno un terzo.

ART. 7.

Il consiglio regionale universitario ha funzione consultiva per quanto riguarda la programmazione territoriale, le convenzioni, la politica del diritto allo studio. In particolare esso formula proposte alla regione e alle università per:

a) il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica dell'università e gli obiet-

tivi di sviluppo civile, culturale, economico e sociale della regione stabiliti dalla programmazione regionale;

b) lo sviluppo di una politica del diritto allo studio che sia imperniata sul potenziamento delle strutture e dei servizi e che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche per incentivare l'accesso ai vari corsi di laurea, in relazione agli obiettivi di cui alla lettera *a*);

c) l'uso di attrezzature dell'università e delle sue strutture didattiche e scientifiche anche per l'attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione.

Inoltre il consiglio regionale universitario formula proposte per la programmazione dello sviluppo universitario e per la costituzione ed i programmi di attività dei laboratori o centri di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro 90 giorni dalla istituzione dell'ateneo di Foggia, un comitato tecnico-amministrativo, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni.

Il comitato tecnico-amministrativo esercita fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo.

Al predetto comitato sono assegnati in particolare i seguenti compiti:

a) formula, entro i 60 giorni successivi al decreto di nomina, le proposte per le scelte e l'acquisizione delle aree occorrenti, in relazione alle disponibilità edilizie eventualmente assicurate all'università predetta anche da parte dell'ente locale e di privati riuniti anche in consorzio mediante le convenzioni di cui all'articolo 11;

b) formula, entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto, il piano di attuazione dell'università, precisando fasi e tempi dell'attuazione mede-

sima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati da competenti organi accademici;

c) formula, entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento dell'incarico di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecniche, scientifiche e residenziali della nuova università. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento dei dipartimenti e dei laboratori di ricerca e di specializzazione scientifica e tecnologica.

Il comitato amministra le somme mesa disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e l'approntamento di opere edilizie e delle relative attrezzature dell'Università di Foggia ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme di legge ai consigli di amministrazione delle università.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, sarà provveduto all'eventuale collocazione fuori ruolo, con relativa indennità speciale, e in numero non superiore a due, dei componenti il comitato tecnico amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

ART. 9.

Le attribuzioni demandate al consiglio di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento vengono esercitate da un comitato ordinatore.

Il comitato ordinatore è composto da tre professori ordinari eletti dai professori ordinari di tutte le facoltà dello stesso tipo.

I professori ordinari o straordinari che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori ordinari o straordinari.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio, e,

qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori ordinari o straordinari, si provvederà all'elezione di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate al precedente quinto comma del presente articolo.

ART. 10.

Il consiglio di amministrazione dell'Università di Foggia è costituito, secondo le norme legislative vigenti in materia, non appena entrerà in funzione almeno una facoltà.

Del consiglio di amministrazione faranno parte due rappresentanti della regione.

ART. 11.

Il comitato tecnico-amministrativo provvederà nell'arco di tempo di 6 mesi a redigere un piano per la localizzazione degli insediamenti universitari e definirà, nel quadro di una convenzione con il comune di Foggia, o con eventuali altri comuni interessati, l'acquisto di terreni e l'avvio delle opere di costruzione.

L'Università di Foggia potrà stipulare convenzioni con enti locali o privati, riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione di uso all'università di immobili e attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di 20 anni e potrà essere rinnovata di volta in volta.

ART. 12.

Nella prima applicazione della legge, alla Università di Foggia sono assegnati professori ordinari, associati e ricercatori ripartiti per facoltà ed il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle *A* e *B*.

I posti relativi al personale insegnante sono stabiliti sulla base delle norme contenute nella legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Questi posti sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di lauree; i posti residui sono coperti mediante trasferimento a domanda di professori di ruolo di altre università.

I posti relativi al personale non insegnante sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne per i posti relativi al personale ausiliario, per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

ART. 13.

Per il funzionamento dell'Università di Foggia è istituito il centro di calcolo.

ART. 14.

Per la costituzione degli edifici e l'acquisto delle aree necessarie al funzionamento della nuova Università di Foggia è destinata la somma di 30 miliardi di lire.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione della somma di 10 miliardi di lire negli anni finanziari 1982-83-1984.

ART. 15.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

ART. 16.

Nel periodo intercorrente fra l'incarico di progettazione edilizia di cui all'articolo 8 lettere *a*), *b*) e *c*) e la piena agibilità dell'opera stessa, il comune con il concorso della provincia e della regione provvede al reperimento di idonee strutture.

TABELLA *A*.

POSTI INSEGNANTI DI RUOLO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Professori ordinari	15
Associati	15
Ricercatori	10

Facoltà di scienze agrarie:

Professori ordinari	15
Associati	15
Ricercatori	15

Facoltà di scienze statistiche ed economiche:

Professori ordinari	10
Associati	10
Ricercatori	8

TABELLA *B*.

POSTI PERSONALE NON INSEGNANTE DI RUOLO

Primo dirigente	1
Carriera dirigente amministrativo	4
Carriera concetto amministrativa	2
Carriera dirigente ragioneria	1
Carriera concetto ragioneria	1
Carriera esecutiva	10
Carriera direttore di biblioteca	1
Carriera ingegnere uffici tecnici	1
Carriera concetto uffici tecnici	1
Ausiliari	5
Tecnici laureati	10
Tecnici coadiutori	13
Tecnici esecutivi	8
Conservatori e curatori	1
Operai	4